



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30/03/2017

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Renata AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Angelo MILANI	CONSIGLIERE	X	
Sara CABRINO	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE		X
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Matteo COSTANZO	CONSIGLIERE	X	
Ilaria OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta del servizio tributi:

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della legge 16-6-1998, n. 191;

RICHIAMATO il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente;
- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell'I.R.P.E.F., al comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie ed ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, consente ai Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino alla misura dello 0,8 per cento utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la norma richiamata conferma la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che con delibera n. 7 del 14/04/2016 esecutiva ai sensi di legge è stata fissata l'addizionale di cui trattasi nella misura del 0,4%;

RILEVATO che l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 prevede che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni ed agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147.....”

RILEVATO che l'art. 1 comma 42 lettera a) della legge di stabilità 2016 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef, prevede che *“con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

RAVVISATA la necessità di applicare, anche per l'anno 2017, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,4% stante la necessità di assicurare il pareggio del bilancio di previsione tenuto conto del taglio dei trasferimenti erariali e del fondo di solidarietà operato dal 2013 ad oggi obbliga il Comune a mantenere l'imposizione fiscale su addizionale IRPEF e TASI ed al contempo operare tagli lineari consistenti alla spesa corrente tali da mettere in pericolo l'attuazione della rete di servizi garantiti dal Comune di Villanova Monferrato;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: *“i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...”*;

VERIFICATO che all'art. 13, al comma 1-quinquies è disposto che *“A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it”*;

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione di diversi Consiglieri Comunali, in particolare il Consigliere Fabrizio Bremide precisa che a suo avviso occorrerebbe diminuire l'addizionale IRPEF stante la disponibilità finanziaria del Comune di Villanova Monferrato. Il Sindaco in risposta precisa che le regole del “pareggio di bilancio” obbligano ad effettuare scelte irragionevoli e non permettono una programmazione a lungo termine, necessaria per amministrare in maniera incisiva.

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- A) Responsabile del servizio Finanziario
- B) Segretario Comunale

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 10; Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. 3 (Consiglieri Bremide, Oliaro e Costanzo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di applicare le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche, con effetto dal 1° gennaio 2017, nella misura dello 0.4% come indicato in premessa;
- di dare atto che la previsione di entrata è fissata per l'anno 2017 in Euro 63.000,00;
- di dare atto che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione su apposito sito informatico individuato con decreto del Capo Dipartimento per le pratiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 31/05/2002.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)